



LEGGE 22 settembre 1953, n. 38.

Modifiche alla legge sulle tasse di bollo.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulgiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 settembre 1953:

Art. 1.

Alle vigenti disposizioni legislative in materia di tasse di bollo vengono apportate le modifiche ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le tasse di L. 5, L. 20, L. 25, L. 80 di cui all'art. 26, lettere A, C, D, E, della legge 14 marzo 1918, sono elevate rispettivamente a L. 10, L. 50, L. 80, L. 200.

Art. 3.

Sarà obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta bollata per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo.

A) Si scriveranno sulla carta da L. 60:

- 1) le copie dei decreti meramente ordinatori ed anche incidentali aventi forza di definitivi, che il giudice detta nei protocolli speciali delle cause civili, da notificarsi alle parti, ai procuratori, ai testimoni ed ai periti;
- 2) gli atti relativi alle rettifiche dello Stato Civile;
- 3) i certificati e le copie dei documenti rilasciati dalle Autorità Ecclesiastiche;
- 4) i certificati medici;
- 5) i certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti rilasciati dai funzionari o da uffici pubblici, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestazioni spediti dai Ministri del culto, quando siano destinati ad usi civili, esclusi i certificati penali di cui alla lettera B, n. 14;

6) le istanze, le petizioni ed i ricorsi in via amministrativa o stragiudiziale ad enti, commissioni od uffici governativi, che non siano dichiarati esenti da tassa, o per i quali non sia richiesta una tassa superiore;

7) le note di iscrizione e di trascrizione ipotecaria;

8) le domande per ogni stato, certificato, copia od estratto e per ogni annotamento ipotecario;

9) i certificati, stati, copie ed estratti ipotecari;

10) i certificati e gli estratti catastali;

11) le domande per volture ed annotamenti catastali;

12) le domande che si presentano alle autorità delle scuole secondarie;

B) Si scriveranno sulla carta da L. 150:

1) gli atti relativi al Consiglio dei XII ed i relativi estratti di verbale, ed i decreti di volontaria giurisdizione emanati dal Commissario della Legge e le loro copie;

2) gli originali, le copie e gli estratti degli atti dei notai e del Segretario delle Finanze;

3) gli originali delle scritture private portanti contratti di ogni specie, nonchè descrizioni, perizie, constatazioni ed inventari;

4) le copie, richieste dai privati, delle decisioni del Grande e Generale Consiglio, dei Congressi e degli atti della Reggenza;

5) le copie degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi;

6) le copie degli atti, titoli e documenti depositati presso i Ministri del culto, quando siano destinati ad uso civile;

7) le desistenze di querele nei reati di azione privata;

8) gli originali e le copie dei protesti cambiali;

9) gli atti di costituzione di parte civile avanti il Tribunale Commissoriale nei giudizi penali;

10) i precetti di sfratto;

11) gli avvisi d'asta privata;

12) le istanze per cittadinanza;

13) le istanze per concorrere ad aste governative;

14) i certificati penali.

C) Si scriveranno sulla carta da Lire 200 tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia di onoraria giurisdizione, contenziosa o di esecuzione, e le relative copie, e tutte le domande, istanze, allegazioni e tutti gli atti, comprese le procure ad lites, che si presentano ai Tribunali della Repubblica e nei giudizi compromissoriali o si fanno per mezzo del Cancelliere o dei cursori innanzi ai detti Tribunali, e tutti gli atti relativi ai mandati esecutivi.

Nelle cause aventi per oggetto controversie di valore non superiore alle lire 20.000 si farà uso di carta da L. 150.

Art. 4.

Le tasse per denuncie di eredità sono stabilite nella misura seguente:

per un valore non superiore a L. 100.000 tassa L. 100

" " " oltre L. 100.000 e fino a L. 500.000 " " 500

" " " " 500.000 " " " " 1.000.000 " " 1.000

" " " " 1.000.000 " " " " 3.000.000 " " 2.000

" " " " 3.000.000 " " 3.000

Art. 5.

Le tasse di bollo sui titoli emessi dalle società e da qualsiasi altro ente e consorzio di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1946, n. 33, sono così modificate:

- tabella non inserita -

Art. 6.

I registri e libri contabili che le società presentano all'Ufficio del Registro per la vidimazione sono soggetti alla tassa di L. 5 per ogni foglio.

Art. 7.

Le semplici ricevute per somme superiori a L. 100 quando non portino discarico di somme dovute in forza di contratto scritto, fatta eccezione per gli interessi sui mutui e per i canoni di affitto, sono soggette alle seguenti tasse:

quando la somma

supera L. 100 e non L. 500 tassa L. 5

" " 500 " " 1.000 " " 10

" " 1.000 " " 4.000 " " 20

" " 4.000 " " 1.000.000 tassa proporzionale di lire 1,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Quando la somma supera L. 1.000.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa di Lire 1.500.

Art. 8.

La tassa sulle cambiali ed altri effetti di commercio viene così modificata:

per effetti con scadenza

- a) non superiore ad un mese tassa L. 1 per ogni mille lire
- b) da oltre 1 mese fino a 4 mesi tassa L. 2 per ogni mille lire
- c) da oltre 4 mesi fino a 6 mesi tassa L. 4 per ogni mille lire
- d) oltre 6 mesi o in bianco tassa L. 8 per ogni mille lire

Art. 9.

La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nello Stato e pagabili all'estero e quella di cui all'art. 53 della legge 14 marzo 1918 sulle cambiali provenienti dall'estero, quando siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel paese d'origine, sono ridotte alla metà.

Art. 10.

Le tasse di L. 8, L. 10, L. 15 e L. 25 stabilite dall'articolo 27 della citata legge 14 marzo 1918 sono quadruplicate.

Art. 11.

La tassa sulle sentenze e sui decreti penali di cui all'art. 41 della legge menzionata sarà graduata secondo l'entità della condanna come appresso:

Contravvenzioni

- a) portanti condanna alla semplice multa

od ammenda tassa L. 80

- b) portanti condanna alla prigione per

un tempo inferiore ai tre mesi " " 90

- c) portanti condanna alla prigione, con

o senza multa, per un tempo superiore

ai tre mesi " " 100

Misfatti e delitti

a) portanti condanna a pena pecuniaria tassa L. 80

b) portanti condanna alla prigione:

da un giorno ad un mese " " 90

da oltre un mese a tre mesi " " 100

" tre mesi a sei mesi " " 150

" sei mesi ad un anno " " 200

" un anno a tre anni " " 250

" tre anni a cinque anni " " 300

" cinque anni a sette anni " " 400

" sette anni a dieci anni " " 500

" dieci anni a quindici anni " " 600

" quindici anni a venti anni " " 900

" venti anni a venticinque anni " " 1500

a vita " " 2000

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli atti posti in essere prima della sua entrata in vigore.

Art. 13.

Con la presente legge, che entrerà in vigore il giorno 5 novembre 1953, si intende abrogata ogni contraria disposizione in materia.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 ottobre 1953 (1653 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Giordano Giacomini - Giuseppe Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

- Tabella pag. 38 B.U. 5/1953 -